

**COMUNE DI TUSA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**Il Revisore Unico dei Conti**

**VERBALE N.14 DEL 23/11/2022**

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di novembre si è riunito

**Il Revisore Unico**

nominato con delibera consiliare n. 2 del 15/01/2021, ed insediatosi nelle proprie funzioni il giorno 02/02/2021 con verbale n.2 del 03/02/2021, nella presenza del dott. Giuseppe Spanò, per rilasciare la certificazione sulla ipotesi di CCDI ed allegate Relazioni illustrativa e tecnico - finanziaria, a firma del Responsabile economico-finanziario Rag. Antonietta Alfieri, ricevuta mediante pec in data 22/11/2022 con nota prot. N. 15562 del 22/11/2021;

L'Organo di Revisione,

**Visto** il verbale n.01 del 18/11/2022 della delegazione trattante, pervenuto al Revisore via pec in data 22/11/2021, avente come ordine del giorno:

1. Modifica articolo 24 "Progressioni economiche - criteri e procedure" del CDI parte normativa 2019/2021;
2. Contratto Decentrato Integrativo - parte economica anno 2022

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 23 del 30/08/2022 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 17 del 30/08/2022 di approvazione del Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2021;

**Visto** il Tuel, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011, e sue ss.mm.ii.;

**Visti** gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il CCNL 21 maggio 2018;

**Visto** lo Statuto;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**Premesso** che:

- che l'art. 40, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art. 40-bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

*ke*

*RR*

2

*at*

*Or*

*§*

**Visto** che gli oneri della contrattazione decentrata impegnati non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono stati adeguati in aumento in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 18/12/2018, ovvero in diminuzione, in corrispondenza di cessazione di personale, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nell'anno 2018 (ultimo periodo comma 2, art. 33 D.L. 34/2019);

**Visto** che i limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014);

**Esaminate** le Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, a firma del Responsabile economico-finanziario Rag. Alfieri Antonietta., da cui risulta che il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

**Preso atto** che la composizione numerica del fondo, per l'anno 2022 risulta essere pari a euro 82.225,21 di cui euro 64.205,71 di parte stabile ed euro 18.019,50 di parte variabile

**Viste:**

a) la Determinazione n. 52 del 09/05/2022 con la quale è stata formalizzata la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2022, così come modificata dalla determinazione n.111 del 09/11/2022 ;

b) la modifica art.24 "Progressioni economiche - criteri e procedure" del CDI parte normativa 2019/2021";

c) i verbali del Revisore Unico n.8 del 15/09/2022 e n.13 del 10.11.2022 con i quali il sottoscritto ha certificato la costituzione del predetto fondo;

**Accertato** che i costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2022 sono compatibili con il quadro economico finanziario dell'ente, con la normativa di settore (articolo 1 comma 557 e seguenti oppure comma 562 della legge n. 296/2006, art. 1 comma 236 della legge n. 208/2015) e con i vincoli di bilancio;

**Verificato** che:

- permane l'equilibrio di bilancio;
- vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio dell'ente per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo, all'interno del capitolo di Bilancio n 01.02-1.01.01.01.000

#### **CERTIFICA**

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2022 sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dai C.C.N.L. del comparto EE.LL. in quanto:

- sono rispettati i limiti alla spesa di personale di cui all'articolo 1 commi 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- è rispettato il limite delle risorse decentrate già quantificate per l'anno 2022;
- vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio dell'ente per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

**23.11.2022**

**L'Organo di Revisione**

**Dott. Giuseppe Spanò**



3

